



Approvato con deliberazione

C. C.

~~C. C.~~

n° 98 In data 27-4-2005

COMUNE DI SEDRIANO
(Prov. di Milano)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA RELATIVA
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Sommaro

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	
ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.-----	2
ARTICOLO 2: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.-----	2
ARTICOLO 3: PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTI OBBLIGATI.-----	3
ARTICOLO 4: SUPERFICIE SOGGETTA A TARIFFA, MOTIVI DELLA TARIFFA E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO.-----	4
ARTICOLO 5: LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA PARTE FISSA E ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.-----	4
ARTICOLO 6: LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.-----	5
ARTICOLO 7: TARIFFA GIORNALIERA-----	5
ARTICOLO 8: OBBLIGAZIONE TARIFFARIA-----	6
TITOLO II : IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE-----	7
ARTICOLO 9: INTRODUZIONE-----	7
ARTICOLO 10: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALI.-----	7
ARTICOLO 11: RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE.-----	7
ARTICOLO 12: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE.-----	8
ARTICOLO 13: DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ.-----	8
ARTICOLO 14: UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.-----	8
TITOLO III : DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-----	9
ARTICOLO 15: AGEVOLAZIONI SPECIALI.-----	9
ARTICOLO 16: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.-----	9
ARTICOLO 17: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI.-----	10
TITOLO IV : DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE-----	10
ARTICOLO 18 : DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE E CONDUZIONE-----	10
ARTICOLO 19: NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI.-----	12
ARTICOLO 20: COLLABORAZIONE TRA UFFICI COMUNALI.-----	12
ARTICOLO 21: SANZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI.-----	12
ARTICOLO 22: RISCOSSIONI.-----	13
ARTICOLO 23: CONGUAGLI E RIMBORSI.-----	13
ARTICOLO 24: INTERESSI MORATORI E CONTESTAZIONE DELLE FATTURE.-----	14
TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE-----	14
ARTICOLO 25: CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE.-----	14
ARTICOLO 26: ABROGAZIONI.-----	14
ARTICOLO 27: NORMA TRANSITORIA.-----	15
ARTICOLO 28: NORME DI RINVIO.-----	15
ARTICOLO 29: ENTRATA IN VIGORE-----	15

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 1: Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgvo 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in base a quanto previsto dall'art. 49 D.Lgvo 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

Per rifiuti assimilabili si considerano quelli già previsti in termini regolamentari, ed introdotti con l'allegato alla delibera di C.C. n. 31 del 28/05/1998.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza.

Art. 2: Istituzione della tariffa.

La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune ed è determinata in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata dal Comune di Sedriano nella forma dell'affidamento in appalto a terzi: le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente capitolato di gara e nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del Decreto 22 del 5 febbraio 1997 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

Il piano finanziario è trasmesso annualmente all'Osservatorio Nazionale Rifiuti, entro il mese di giugno, così come previsto dall'articolo 9 del DPR 158/99.

La copertura integrale dei costi è raggiunta entro la fine della fase di transizione della durata massima prevista dal D.P.R. 158/99 e successive modifiche.

Il grado di copertura se diverso dal 100% è stabilito annualmente con la delibera che determina la tariffa.

La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

Articolo 3: Presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie e simili suscettibili di produrre rifiuti.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato, alla quale deve essere allegata, idonea documentazione attestante il ricovero, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della tariffa, dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimo occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.

La tariffa relativa a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere a titolo di imprenditoria e simili) è dovuta da che gestisce le citate attività.

La tariffa applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine.

La tariffa non è dovuta per locali e aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

L'occupazione/conduzione è presunta comunque qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo.

La tariffa relativa alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, alloggio del custode e simili) suscettibili di produrre rifiuti è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio.

Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.

La tariffa è dovuta per l'intero anno, nei casi di locazione per periodi inferiori all'anno, dei locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi locali e aree; la tariffa è dovuta anche per l'intero anno per i locali di civile abitazione affittate con mobilio o arredo.

Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tariffa, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o alternativamente il conduttore dei locali od aree.

Articolo 4: Superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Per quanto riguarda le superfici accessorie e/o pertinenziali, si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

- per le utenze non domestiche:

a) 50% della superficie di locali uso commerciale destinati a servizi igienici, cantine, retrobottega e per aree comunque coperte adibite a deposito

b) 75% della superficie adibite ad attività produttive destinate a porticati, tettoie non chiuse e chiudibili ed aree scoperte ad uso deposito

c) 25% delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, quali parcheggi al servizio di attività commerciali, insediamenti industriali e corsie di accesso agli impianti per la distribuzione carburante

Le aree scoperte, delle utenze domestiche e non, adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati, sono computate nel limite del 15 per cento.

Articolo 5: Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa

Sono da considerarsi non soggetti sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa i seguenti locali ed aree:

a) locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;

- b) locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili;
- c) i locali non allacciati ai servizi di rete (acqua, gas, luce), i locali comunque allacciati ai servizi destinati o previsti quale abitazione di unico occupante ricoverato presso case di cura o di riposo.
- d) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (esempi: balconi, terrazze, giardini, posti auto privati)
- e) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
- f) volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
- g) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, ammesso dallo Stato Italiano, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto
- h) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni)
- i) locali ed aree condotte in via esclusiva da ONLUS ed oratori
- j) gli edifici comunali adibiti a servizi o per i quali il Comune per espressa previsione normativa debba sostenere i costi di gestione;

Articolo 6: Locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.

Sono soggetti alla sola parte fissa della tariffa i seguenti locali ed aree.

- a) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, se con carattere di esposizione permanente
- b) le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni; in caso di non identificazione permanente di dette superfici, potrà essere applicata una riduzione percentuale del 70% .
- b) le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva
- c) superfici diverse da quelle indicate dove si formano comunque di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dalla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

Articolo 7: Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione o la detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare.

Sono oggetto di tariffa giornaliera:

- a) eventi sportivi

- b) eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
- c) manifestazioni socio - culturali
- d) feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
- e) posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati

La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

L'accertamento di una occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle sanzioni, dove previste.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del settore Polizia Locale è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.

La tariffa giornaliera è versata presso l'ufficio della Polizia Locale- Settore Attività Produttive, oppure mediante apposito bollettino disponibile presso il comune o l'ente gestore .

Articolo 8: Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concemente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione, o detenzioni dei locali o delle altre aree soggette a tariffa, rilevabile dalla prima fattura di addebito, e termina con l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, rilevabile dall'ultima fattura di addebito.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dal bimestre successivo alla cessazione.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio

TITOLO II : IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 9: Introduzione

L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al DPR 158/99 recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato modificato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani viene applicata a decorrere dal termine previsto dall'art.11, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tariffa sarà pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche, utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalla tabelle allegate al DPR n. 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze.

La tariffa viene applicata dal soggetto che verrà individuato dall'Amministrazione Comunale (direttamente, tramite Consorzio di Comune, affidamento a terzi,) e che di seguito sarà indicato con il termine ente gestore.

Articolo 10: Determinazione tariffe annuali.

I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni nonché le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvati dai competenti organi comunali, su proposta dell'ente gestore del servizio o degli uffici comunali preposti.

La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, che terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 11: Ripartizione dei costi tra le utenze.

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto 22/97.

Articolo 12: Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

L'Amministrazione Comunale determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (Ka) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b) allegata al DPR 158/99.

I coefficienti di produttività (Kb) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale desumendoli dalla tabella 2 allegata al DPR 158/99 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dal Comune o dall'ente gestore.

Articolo 13: Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio - economica del Comune e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

La Giunta Comunale determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b) allegata al DPR 158 del 27 aprile 1999.

La Giunta Comunale determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (Kd) da attribuire alla parte variabile della tariffa - desumendoli dalla tabella 4b) allegata al DPR 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dal Comune o dall'ente gestore.

Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel DPR 158/99, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente dagli uffici comunali competenti.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del DPR 158/99, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

Articolo 14: Utenze non stabilmente attive.

Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del DPR 158/99 si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla parte variabile della tariffa si applica il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 16.

TITOLO III : DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Articolo 15: Agevolazioni speciali

I locali di abitazione occupati da famiglie di comprovata indigenza segnalati dal Settore Servizi Sociali del Comune non sono da considerarsi esenti. La relativa fattura sarà posta a carico del bilancio comunale sul quale dovrà essere iscritto annualmente apposito stanziamento.

E' riconosciuto al Comune la facoltà di determinare forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie a favore di singole categorie di utenti, quali titolari di pensioni sociali o minime erogati dall'Inps, con atto deliberativo da adottarsi da parte della Giunta Comunale anche mediante l'istituzione di apposito Fondo di Solidarietà inserito nel Piano finanziario annuale.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente regolamento.

Articolo 16: Riduzioni e agevolazioni.

Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sola **parte variabile** della tariffa.

La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli. Si applica una riduzione pari al 60%.
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Si applica una riduzione fino ad un massimo del 50% per un periodo di 180 giorni.
- c) locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado. Si applica una riduzione del 70%.
- d) locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, ospedali, istituti pubblici, di ricovero assistenziali, collegi, convitti, conventi, caserme e simili. Si applica una riduzione del 70%.

Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.

Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal bimestre o trimestre successivo alla data di presentazione delle domande, previo accertamento da parte degli uffici competenti della sussistenza delle condizioni previste per le agevolazioni/ riduzioni.

Le domande di riduzioni/agevolazioni di cui al precedente comma devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 24.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 17: Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione del MUD (modello unico di attestazione ambientale) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.

Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

La percentuale massima di riduzione non potrà comunque essere pari al 100% della quota variabile della tariffa: la medesima percentuale massima sarà fissata dalla Giunta Comunale così come previsto dal precedente articolo 10.

Il rimborso sarà applicato sulla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

TITOLO IV : DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 18 : Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione

I soggetti che occupano, detengono o conducano i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano al comune o all'ente gestore, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree.

La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dal comune. La denuncia di inizio e di variazione, per l'occupazione dei locali adibiti a residenza è presentata all'ufficio competente (Comune o gestore) in sede di denuncia anagrafica.

La denuncia può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, nel qual caso può essere redatta su carta semplice, contenente i dati e gli elementi di cui al successivo comma sei.

La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non hanno subito alcun mutamento.

L'utente è tenuto a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data della variazione - e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale - apposita denuncia di variazione nel caso in cui si verifichino modificazioni relative:

- a) ai locali e alle aree occupate, alla loro superficie ed alla loro destinazione d'uso;
- b) al numero di occupanti l'utenza domestica non riscontrabili dagli stati di famiglia della popolazione residente nel Comune di Sedriano;

La denuncia originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del DPR 158/99), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi.

La dichiarazione deve recare la sottoscrizioni dell'utente, di uno dei co-obbligati ovvero del rappresentante legale/negoziale dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata dal giorno indicato dall'apposito timbro postale o dalla data di ricevuta del fax.

La cessazione dell'uso della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere denunciata al comune nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti similari, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia di conduzione ed occupazione entro il termine previsto.

Resta comunque l'obbligo a carico dell'utente, di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione, anche in assenza di detto invito.

L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia. E' stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

Nel caso di dichiarazione tardiva saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 21.

L'Amministrazione Comunale nel caso di omessa, infedele, incompleta denuncia provvede a emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti per legge; in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta si calcola una maggiorazione pari al cinquanta per cento (50%) della medesima, a titolo di risarcimento per il danno derivante dalla mancata riscossione della tariffa e per le spese dirette all'accertamento delle somme non versate.

In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria si protrae sino a quanto l'utente dimostri la data di effettiva cessazione dell'uso dei locali od aree con documentazione idonea (disdetta delle utenze dei servizi di rete: acqua- luce- gas-subentro di nuovo occupante). Le quote di tariffa eventualmente versate in più saranno trattenute a titolo risarcitorio.

Articolo 19: Numero di persone occupanti i locali.

Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentato dall'utente.

L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sedriano.

La variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quella della variazione stessa come annotato nei registri di anagrafe.

Articolo 20: Collaborazione tra uffici comunali.

L' Ufficio Anagrafe, comunicherà all'Ufficio Tributi, o all'Ente Gestore, con cadenza almeno mensile ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.

Il Settore Polizia Locale comunicherà all' Ufficio Tributi, o all'Ente Gestore con cadenza almeno mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione ed ogni rilascio di autorizzazione all'attività artigianale e/o sua variazione oltre ad altre informazioni utili al calcolo della tariffa, di propria competenza

L'ufficio Ecologia comunicherà all'Ufficio Tributi, o all'Ente Gestore, i risultati delle proprie verifiche.

Articolo 21: Sanzioni, verifiche e controlli.

Il Servizio riscossione tariffa o in delega l'ente gestore, svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia tramite confronto con dati ed elementi in possesso della pubblica amministrazione. In assenza di tali dati può essere predisposta anche la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree,

dati può essere predisposta anche la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato e previo avviso da comunicare all'utenza nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, che comportino modifiche tariffarie a qualsiasi titolo, saranno comunicati agli interessati entro 60 giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio comunale competente o presso gli uffici dell'ente gestore, o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento e rettifica della comunicazione inviata.

Per l'omessa, l'infedele e l'incompleta denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 (art. 7 bis Dlgs n. 267/2000).

Per tutte le violazioni inerenti l'utilizzo dei sacchi e dei contenitori, la tipologia dei rifiuti conferiti e le modalità di conferimento (orari e luoghi) si rimanda a quanto stabilito nel regolamento comunale per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, o dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 22: Riscossione.

L'Amministrazione Comunale o l'ente gestore introita la tariffa direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure vigenti in materia di riscossione delle entrate, provvedendo all'emissione di fatture che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono il controllo della correttezza della sua determinazione.

La tariffa è riscossa in sei rate di cui cinque di acconto ed una di conguaglio da emettersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

L'amministrazione comunale con delibera di Giunta può modificare, per motivi afferenti l'organizzazione e l'ottimizzazione del servizio, il numero delle rate

La riscossione non ha luogo quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore a € 5 (cinqueeuro).

Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (legge 140/97 e legge 342/00)

Articolo 23 Conguagli e rimborsi.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffa successiva mediante conguaglio compensativo.

L'Amministrazione Comunale o l'ente gestore dispone il rimborso della tariffa, entro centoventi (120) giorni, nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza.

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro due anni (2) dalla data di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.

Non si procederà a rimborsi per somme inferiori a 5 (cinque) euro.

Articolo 24: Interessi moratori e contestazione delle fatture.

In caso di ritardato pagamento oltre ai termini di scadenza indicati in fattura sono previsti degli interessi moratori annui al tasso legale corrente, con l'aggiunta di tre punti percentuali (art. 13 L. 133/99).

In caso di invio di solleciti di pagamento da parte del Comune o dell'ente gestore, saranno addebitati, oltre agli interessi di mora previsti al comma precedente, anche i costi relativi all'invio della lettera di sollecito.

In caso di mancato pagamento l'Amministrazione Comunale o l'ente gestore provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 22 del presente Regolamento.

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Articolo 25: Contestazioni e controversie

Le fatture possono essere contestate entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, mediante dichiarazione scritta da parte dell'utente da presentare al Comune o all'ente gestore, o da inviare tramite raccomandata o fax.

La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

Ai fini delle controversie e per le impugnative degli atti di riscossione di cui all'art. 22 comma 1, si applicano le norme civilistiche.

Articolo 26: Abrogazioni.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n° 507/93. e sopprime contestualmente tutte le norme regolamentari in suo contrasto.

I presupposti impositivi, relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del citato Decreto n° 507/93.

Articolo 27: Norma transitoria.

L'iscrizione nei ruoli della Tarsu effettuata ai sensi del D.Lgs. 507/93, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Le attività non domestiche precedentemente a ruolo saranno riclassificate sulla base delle informazioni in possesso degli uffici comunali e/o di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze. La mancanza dell'autocertificazione comporterà una classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso degli uffici comunali.

Fatte salve le previsioni del precedente art. 21- 1 comma secondo periodo, rimane impregiudicato il diritto del titolare dell'utenze non domestiche di fornire autocertificazione redatta e controfirmata ai fini delle classificazioni delle attività.

Rimane comunque l'obbligo per l'interessato qualora riscontri elementi di discordanza di segnalarli tramite presentazione di nuova denuncia da trasmettere all'ufficio comunale preposto o all'ente gestore entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della prima fattura.

Le contestazioni verranno prese in considerazione solo se corredate da idonea documentazione (planimetria catastale, certificato attribuzione codice attività Iva, ecc...)

Allo stesso obbligo di presentazione della nuova denuncia e nello stesso termine che sarà comunicato a mezzo di manifesti sono soggetti coloro che dovessero sfuggire alla riclassificazione automatica.

Ai fini delle norme dell'art. 7- comma 2 – lettera e) nel primo anno, si mantengono in applicazione le norme previgenti previste per il regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche (fiere e mercato settimanale).

In sede di prima applicazione, l'amministrazione comunale si riserva di applicare forme transitorie di computo delle tariffe, al fine di assicurare una gradualità degli adeguamenti, come prevista dal comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 5/2/97 n. 22.

Articolo 28: Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche, del Decreto 22/97 e successive modifiche, del DPR 158/99, nonché alle altre norme di legge statali, regionali e comunali, richiamate all'interno del presente Regolamento.

Articolo 29: Entrata in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dall'applicazione del sistema di tariffazione come previsto dall'art. 2.

ALLEGATI TECNICI

TABELLA 1: COSTI DELLA TARIFFA, PARTE FISSA

La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f$$

dove:

CSL	= Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC	= Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG	= Costi Generali di Gestione
CCD	= Costi Comuni Diversi
AC	= Altri Costi
CK	= Costi d'uso del Capitale
CRT _f	= Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa
CRD _f	= Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

TABELLA 2: COSTI DELLA TARIFFA, PARTE VARIABILE

La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

CRT _v	= Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile
CTS	= Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD _v	= Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile
CTR	= Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia

TABELLA 3. COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA.

Costi operativi di gestione (CG)

Questi costi comprendono:

- CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (in tali costi sono compresi: CSL, CRT_f, CRT_v, CTS, AC)
- CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (in tali costi sono compresi: CRD_f, CRD_v, CTR) Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora sia corrisposto il relativo contributo;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Costi Comuni (CC)

Questi costi comprendono CARC, CGG, CCD: il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

Costi d'uso del Capitale (CK): i costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti (Amm), gli Accantonamenti (Acc) e la Remunerazione del capitale investito (R).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

TABELLA 4: CALCOLO TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_n S_{tot}(n) * K_a(n)$$

dove:

C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$S_{tot}(n)$ = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

$K_a(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (K_b) per il costo unitario (£/Kg) secondo la seguente espressione:

$$TV_d(n) = Q_{uv} * K_b(n) * C_u$$

dove:

$TV_d(n)$ = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Q_{uv} = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b)

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) * K_b(n)$$

dove

Q_{tot} = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

$N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$K_b(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

C_u = costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 5: CALCOLO TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TF_{nd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap}(ap) * K_c(ap)$$

dove:

$TF_{nd}(ap, S_{ap})$ = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Q_{apf} = quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * K_c(ap)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

$K_c(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (K_d) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap} * K_d(ap)$$

dove:

$TVnd$ = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

C_u = costo unitario (£/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$K_d(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività